

COMUNE DI AYAS

VALLE D'AOSTA

Tel. (0125) 306632 - 306633 - 306634

Fax (0125) 306788



Fraz. Antagnod
11020 AYAS AO

COMMUNE D'AYAS

VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00106960073

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 26.10.2005

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 05.06.2006, n. 139 del 21.12.2006, n. 18 del 16.02.2007, n. 14 del 30.03.2011, n. 67 del 26.07.2016, n. 41 del 06.07.2017 e n. 12 del 19.04.2023.

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1. Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio, ai sensi della normativa in vigore, è composto dal Sindaco, dal Vice-Sindaco e da 13 membri.

ART. 2. Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione degli eletti, dichiarandone l'ineleggibilità qualora ne sussistano i presupposti, provvedendo alle eventuali sostituzioni.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

ART. 3 Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

ART. 4 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo-gruppo il consigliere non componente della Giunta che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1°.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART. 5

Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 6

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è composta dal Sindaco e dai Capi-gruppo.
2. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 7

Istituzione e composizione

1. Possono essere costituite commissioni consiliari permanenti nelle materie ritenute necessarie o opportune dal Consiglio comunale. La costituzione e la nomina delle commissioni avvengono con deliberazione del Consiglio comunale. In caso di costituzione delle commissioni si osservano le norme stabilite dai commi e dagli articoli che seguono.”¹
2. Ogni Commissione è composta da un numero minimo di 3 consiglieri comunali. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di membri esterni.²
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i

¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 06.07.2017.

² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05.06.2006.

componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

ART. 8 **Notizie sulla costituzione³**

ART. 9 **Insediamiento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 10 **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. La Commissione può essere convocata, in via alternativa, da due Commissari.
3. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

ART. 11 **Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due commissari.

ART. 12 **Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto, e se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

³ Abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 06.07.2017

ART. 13
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni quindici dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 15
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 16
Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 18 comma 4° dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 17
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito dalla Commissione stessa.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando di tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art. 17 bis⁴
Commissioni consultive temporanee

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 18 comma 4° dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni temporanee a scopo consultivo, di studio e analisi approfondita di oggetti di particolare rilevanza o complessità, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti.
2. La nomina della commissione avviene con deliberazione del Consiglio comunale, a votazione palese sulla proposta complessiva dei membri designati dalla maggioranza e dalla minoranza consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità.
3. Le commissioni consultive si riuniscono informalmente, in seduta segreta.
4. Qualora lo ritengano opportuno, per il loro funzionamento possono adottare le norme previste negli articoli che precedono relativi alle altre commissioni.
5. Le commissioni consultive si sciolgono automaticamente al termine del compito affidato loro dal Consiglio.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 18
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 19⁵
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente secondo le previsioni dell'art. 13 dello Statuto e con le modalità in tale articolo indicate.

ART. 20
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri è fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnare al domicilio comunicato dai consiglieri comunali.⁶

⁴ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 06.07.2017

⁵ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

⁶ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2023

2. La convocazione del Consiglio comunale può avvenire con una delle seguenti modalità⁷:
 - a) Consegna, da parte del messo comunale, nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio comunale;
 - b) Consegna, da parte del messo comunale, nelle mani di una delle persone conviventi o suo familiare se la residenza è posta nel territorio comunale;
 - c) Consegna, da parte del messo comunale, nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'elezione di domicilio nel Comune;
 - d) Comunicazione, da parte della segreteria comunale, via posta elettronica, se assentita dal consigliere. Il consigliere comunica il proprio indirizzo di posta elettronica e si impegna ad inviare ricevuta dell'avvenuta ricezione del messaggio entro 24 ore dall'invio della e-mail. Dell'avvenuto invio verrà data notizia mediante sms.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica, qualora effettuata con una delle modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.⁸
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza⁹.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la prima adunanza e possibilmente anche nelle bacheche frazionali.¹⁰
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 21

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio in carica. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei componenti del Consiglio assegnati.¹¹
2. I componenti del Consiglio che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.¹²
- 3.¹³

⁷ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2023

⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2023

⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

¹⁰ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

¹¹ Comma così modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007 e n. 14 del 30.03.2011

¹² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007

¹³ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2011

ART. 22
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato tempestivamente soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

ART. 23
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati o 20% elettori.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. E' obbligatoria l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei seguenti argomenti:
 - Approvazione dei verbali della precedente riunione.
 - Eventuali comunicazioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri¹⁴
 - Eventuali comunicazioni e interrogazioni dei cittadini al Consiglio Comunale ("question time").¹⁵
5. Il Sindaco può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fermo restando il disposto del 2° comma.
6. ¹⁶

Art. 23 bis¹⁷
Interrogazioni dei cittadini (*question-time*)

1. In ogni seduta è riservato un tempo per il "*question time*" a favore dei cittadini presenti in aula.
2. Ogni cittadino può formulare non più di una comunicazione o interrogazione al Sindaco. Il Sindaco può delegare la risposta agli assessori, qualora l'oggetto sia di loro specifica

¹⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26.07.2016

¹⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05.06.2006

¹⁶ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26.07.2016

¹⁷ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26.07.2016

conoscenza. Sono ammesse anche domande rivolte ai consiglieri, quali rappresentanti della Comunità di Ayas. Qualora il contenuto delle domande sia complesso o comporti la consultazione di documentazione, le domande devono essere formulate per iscritto almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio. In mancanza, il Sindaco può rinviare la risposta al Consiglio successivo. Agli interroganti è concessa breve replica alla risposta.

3. Il Sindaco può non concedere risposta a domande estranee alle competenze dell'Amministrazione comunale o che siano rivolte con toni o frasi arroganti o ingiuriose.
4. Degli interventi che si svolgono durante il "*question time*" è redatto un unico verbale nel quale sono riportati, per ogni intervento:
 - a) Il nominativo dell'interrogante
 - b) L'oggetto e un breve riassunto dell'interrogazione
 - c) Il soggetto che risponde ed il contenuto della risposta
 - d) L'eventuale replica dell'interrogante.

ART. 24

Sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vice-Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Assessore delegato. Ai fini degli articoli seguenti il termine Presidente si riferisce a chi presiede l'Assemblea consigliare.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in chiusura di seduta informano l'Assemblea su tutto ciò che ritengano utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.¹⁸

ART. 25

Verifica del numero legale

1. All'inizio, ed in qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero dei componenti del Consiglio in carica, fermo quanto stabilito dall'art. 21 comma 3. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.¹⁹

ART. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

¹⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007

¹⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 27²⁰ Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta del Consiglio, può far intervenire alla riunione, quali relatori, tecnici di fiducia per illustrare argomenti specialistici particolarmente complessi sottoposti all'esame dell'Assemblea.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può durante lo svolgimento della riunione consigliare sospendere temporaneamente la seduta per acquisire sull'argomento trattato il parere del pubblico presente in sala che dovrà intervenire in maniera concisa e disciplinata. Alla ripresa della seduta intervengono nella discussione soltanto i membri del Consiglio.

ART. 28 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 29 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Presidente aggiorna la riunione al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 30 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio

²⁰ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007

occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ad astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 31

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 32

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di posizione, dandone comunicazione al Presidente e possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, purchè gli interventi non siano palesemente ostruzionistici.²¹

ART. 33

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - b. I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

²¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.02.2007

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere, per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 35 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 36 **Adunanza informale**

1. Il Consiglio può disporre adunanze informali, per l'esame, lo studio o l'approfondimento di particolari problemi, senza poteri deliberanti, su iniziativa del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri.
2. In tali adunanze non è richiesto il quorum di presenze e non è necessario l'intervento del Segretario Comunale; l'eventuale verbalizzazione della seduta può essere effettuata da un dipendente comunale o da uno dei Consiglieri presenti.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato per iscritto a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.
4. Per le adunanze informali non sarà corrisposto gettone di presenza.

ART. 37 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale, su sua richiesta, si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
4. Nell'approvazione dei verbali della seduta precedente partecipano alla votazione gli amministratori presenti a tale riunione. In tale sede viene esaminata la conformità dei verbali allo svolgimento dei fatti e della discussione, alle dichiarazioni rese dagli intervenuti alla riunione, ai voti espressi ed al contenuto della decisione consigliere.²²

ART. 38 **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale, per acclamazione, per alzata di mano, oppure in altra forma palese a discrezione del presidente.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto soltanto le deliberazioni da assumere in seduta segreta e le deliberazioni per le quali le leggi speciali prevedano tale tipo di scrutinio
3. Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti.²³
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, al termine delle operazioni di voto, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 39 **Irregolarità nella votazione**

1. Nel caso in cui si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 40²⁴ **Verbalizzazione della riunione**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Il segretario comunale sovrintende alla redazione del verbale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta:
 - a) il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) gli amministratori presenti e quelli assenti;
 - c) l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - d) il testo integrale della deliberazione;
 - e) gli amministratori intervenuti nella discussione sulla proposta con sintesi degli interventi, ovvero il loro intervento integrale quando gli interessati ne facciano

²² Comma così modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006 e n. 18 del 16.02.2007

²³ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

²⁴ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26.07.2016

esplicita richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire, in tempo utile, al segretario, oppure sia dettato dal consigliere durante l'intervento;

- f) il sistema di votazione;
 - g) il numero di votanti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, i nominativi di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario;
 - h) i nominativi degli amministratori scrutatori, in caso di votazione segreta.
- 4. Ogni amministratore può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
 - 5. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
 - 6. Il verbale della seduta segreta contiene una sintesi della discussione, evitando di scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
 - 7. E' consentito, a discrezione del verbalizzante, l'uso di apparati audiovisivi di registrazione, al fine di documentare gli interventi per la corretta redazione del verbale.
 - 8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

Art. 40bis²⁵ **Approvazione e rettifiche dei verbali**

- 1. Il verbale è depositato a disposizione degli amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui è sottoposto ad approvazione.
- 2. All'inizio dell'adunanza il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede all'approvazione.
- 3. Quando un amministratore lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento o sull'oggetto della deliberazione.
- 4. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se sono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
- 6. I registri dei processi verbali delle sedute e la raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.
- 7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal segretario comunale.
- 8. I processi verbali dell'ultima seduta del consiglio non più in carica e quelli delle sedute

²⁵ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26.07.2016

precedenti eventualmente rimasti da approvare sono comunicati ai componenti il Consiglio mediante deposito nella segreteria e avviso dell'avvenuto deposito comunicato a ciascun componente. Decorsi trenta giorni da questa comunicazione, periodo durante il quale ciascun amministratore intervenuto può depositare eventuali richieste di rettifiche, essi si intendono approvati

ART. 41

Incompatibilità

1. I Consiglieri o il Segretario Comunale debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni inerenti argomenti di interesse proprio o del loro coniuge o di parenti ed affini entro il quarto grado.²⁶
2. Nel caso in cui ad allontanarsi sia il Segretario Comunale, il Presidente sceglie un Consigliere cui vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 42²⁷

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 54/1998.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, i provvedimenti del Sindaco (compresi gli avvisi di rilascio delle concessioni edilizie), i provvedimenti del Segretario Comunale e dei responsabili di servizio, vengono integralmente inseriti in apposito sito Internet del Comune riservato alla libera consultazione del Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali. Il Segretario Comunale è responsabile di questa pubblicazione.

ART. 43

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Sindaco risponde nella prima riunione consiliare da convocare.

ART. 44

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della

²⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

²⁷ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21.12.2006

seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 45

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco, nella prima riunione del Consiglio da convocare, darà svolgimento all'interpellanza.

ART. 46

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 47

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta di trattazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 48

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio di un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 49
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai venti minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 50
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 51
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 52
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 53
Definizione del numero di consiglieri

1. Ove sia richiesta la presenza di metà più uno dei Consiglieri assegnati si intende 9 consiglieri

1/5 dei consiglieri	si intende 3 su 15
1/3 dei consiglieri	si intende 5 su 15
2/3 dei consiglieri	si intende 10 su 15

Maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
Maggioranza assoluta dei presenti

8 consiglieri
più del 50%